SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 107

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 2000.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore contenuti negli appositi modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione modello UNICO 2000.

00A8307

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 29 febbraio 2000 - Situazione del bilancio dello Stato.

00A9022

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2000, n. **188.**

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visti gli articoli 33 e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 2000;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 aprile 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Acquisito il parere della competente Commissione parlamentare ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti articoli.

2. I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel decreto legislativo n. 165 del 1999, devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 2.

1. All'articolo 2 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* È istituito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico non economico, di seguito denominato Agenzia. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero».

2. All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis.* A decorrere dal 16 ottobre 2000, l'Agenzia subentra all'AIMA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore.».

Art. 3.

1. All'articolo 3 il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al comma 3, l'Agenzia è organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis (Centri autorizzati di assistenza agricola)*. — *1.* Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;

c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione

dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilità dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le regioni, inoltre, possono incaricare i Centri dell'effettuazione di ulteriori servizi e attività.».

Art. 5.

1. All'articolo 4, comma 2, la lettera *a),* è sostituita dalla seguente:

«*a)* intervento sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti.».

Art. 6.

1. All'articolo 5 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* In mancanza dell'istituzione o nelle more del riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'Agenzia può avvalersi, previa intesa con le medesime, degli uffici regionali, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, nonché di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune».

2. All'articolo 5 il comma 6 è sostituito dal seguente;

«*6.* Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, sentito l'organismo di coordinamento, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della program-mazione economica tiene conto dell'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. I servizi e gli organismi previsti dall'articolo 3, comma 3, sono inseriti nella tabella *A*, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica.».

Art. 7.

1. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Personale)*. — *1.* Per consentire la continuità nel funzionamento dell'organismo pagatore, a decorrere dal 16 ottobre 2000, il personale appartenente ai ruoli dell'AIMA in servizio alla predetta data è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, secondo la tabella di corrispondenza allegata al regolamento del personale di cui all'articolo 10, comma 3; è fatta salva la facoltà del personale stesso, da esercitarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della predetta tabella, di essere trasferito a domanda presso altre amministrazioni, con le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Agenzia inquadra nel ruolo dei dirigenti dell'AGEA, con decorrenza 16 ottobre 2000, i dirigenti del ruolo unico delle Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'AIMA alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, nei limiti derivanti dalle esigenze organizzativo-funzionali previsti dal regolamento del personale di cui all'articolo 10, comma 3.

3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia è disciplinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. L'istituzione di fondi di previdenza è disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale dell'Agenzia, non più necessario al funzionamento dell'organismo pagatore a seguito del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 3, comma 3, è trasferito dai ruoli dell'Agenzia alle regioni con le relative risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con le procedure di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. È fatta salva comunque l'applicazione degli articoli 33 e 35 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. In sede di prima applicazione del presente decreto, e comunque entro i primi tre anni dal termine di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, l'Agenzia può conferire incarichi dingenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con contratti a tempo determinato rinnovabili per una sola volta, a persone di particolare e documentata qualificazione professionale, in numero non superiore a dieci unità.

6. Ai dipendenti dell'Agenzia si applica il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita previsto per il personale degli enti pubblici non economici. Il pagamento delle pensioni in atto, alle quali provvede direttamente l'AIMA, è effettuato a partire dalla data 1° gennaio 2000 dall'INPDAP, al quale sono trasferite le partite di pensioni esistenti al 31 dicembre 1999. I predetti dipendenti possono comunque esercitare la facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso gli enti di provenienza, nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.».

Art. 8.

1. All'articolo 9 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Agenzia che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso è composto dal presidente e da cinque membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il consiglio può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche.».

Art. 9.

1. All'articolo 10 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Il regolamento del personale è deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il regolamento determina la dotazione organica dell'Agenzia nonché la tabella di corrispondenza tra il personale dell'AIMA e il personale dell'Agenzia e prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni, delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

2. All'articolo 10 il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* La struttura dell'Agenzia e la modalità della gestione sono adeguate alle esigenze derivanti dalla qualifica di organismo di coordinamento nonché, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 4, da quella di organismo pagatore, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, (CE) n. 896/97 della Commissione del 20 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. La struttura medesima si articola in aree funzionali omogenee e centri di imputazione di responsabilità. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Agenzia definiscono d'intesa tra loro i compiti e i rapporti tra le strutture rispettivamente deputate alla funzione di organismo di coordinamento. È istituito, nell'ambito dell'Agenzia, un apposito comitato, composto di tre membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore. Lo statuto dell'Agenzia prevede gli ulteriori strumenti per assicurare che le funzioni di organismo di coordi-namento e quelle di organismo pagatore sono ricondotte a gestioni distinte e a contabilità separate.».

Art. 10.

1. All'articolo 11 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* L'Agenzia è dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attività. I beni materiali e immateriali della soppressa AIMA sono trasferiti all'Agenzia con effetto dalla data di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*.».

Art. 11.

1. All'articolo 12 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Fino alla data di subentro dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*bis*, l'AIMA in liquidazione continua a provvedere alla erogazione degli aiuti comunitari relativi alle campagne in corso e a quelle precedenti e svolge i compiti di organismo di intervento nel mercato agricolo previsti dalla normativa comunitaria. I rapporti già in essere con le organizzazioni professionali agricole in relazione all'attività istituzionale delle stesse, in favore dei produttori agricoli aderenti, di informazione, divulgazione, raccolta dati ed elementi di fatto occorrenti anche per le operazioni di controllo previste dalla normativa comunitaria e nazionale e rispondenti all'interesse della collettività, sono prorogati sino alla scadenza della campagna agraria in corso e comunque non oltre il 30 giugno 1999.».

2. All'articolo 12 i commi 3, 6, 7 e 8 sono soppressi.

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis (Norme finali)*. — *1.* Le disposizioni di legge e di regolamento non incompatibili con quelle recate dal presente decreto legislativo, relative all'AIMA, s'intendono riferite all'Agenzia.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, si applicano altresì ai fondi assegnati all'Agenzia e destinati al pagamento di aiuti, premi e contributi comunitari.».

Art. 13.

1. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Certificazione)*. — *1.* Gli organismi pagatori affidano la certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95, con riferimento alle spese del Fondo europeo di orientamento e di garanzia in agricoltura (FEOGA), a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comu-nitaria sugli appalti pubblici di servizi.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 11 dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), così recita:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto dagli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche ai fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad interazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione dalla disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati dalle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche aniministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale e transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dall'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la discipliua contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, alla lettera *e)* le

parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: "da espletarsi a livello regionale".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso».

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per l'argomento della legge 15 marzo 1997, n. 59, vedasi in nota al titolo.

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, reca: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, reca: «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge n. 449/1997».

— Si trascrive il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 33 *(Attribuzioni)*. — 1. Il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministro delle politiche agricole e forestali.

2. Sono atribuiti al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo.

3. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:

a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di impostazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazini relative al FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995;

b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del *codex alimentarius*; valorizzazione economica dei prodotti agricoli e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione, attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale».

— Si trascrive il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sopra riportato:

«Art. 55 *(Procedura di attuazione ed entrata in vigore)*. — 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze;

il Ministero delle attività produttive;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Ministero delle finanze;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il Ministero del commercio con l'estero;

il Ministero delle comunicazioni;

il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero dell'ambiente;

il Ministero dei lavori pubblici;

il Ministero dei trasporti e della navigazione;

il Dipartimento per le entrate urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il Ministero della sanità;

il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione;

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.

4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.

5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data inidicata al comma 1.

6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1.

7. Al riordino del magistrato delle acque di Venezia e del magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.

9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parore "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".».

Nota all'art. 1:

— Per l'argomento del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 vedasi il titolo.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 2 *(Istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura)*. — 1. È istituito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'ente Agenzia per le erogazini in agricoltura, ente di diritto pubblico non economico, di seguito denominato Agenzia. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero.

2. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

3. L'Agenzia ha sede in Roma, fatte salve le diverse determinazioni statutarie, i può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea.

4. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

4-*bis.* A decorrere dal 16 ottobre 2000, l'Agenzia subentra all'AIMA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 3 *(Funzioni dell'Agenzia e delle regioni)*. — 1. L'Agenzia è l'organismo di coordinamento di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 marzo 1995, ed agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEOGA, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. L'Agenzia è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA.

2. Il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, sentita la Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce le modalità e le procedure per il relativo riconoscimento.

3. Le regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, che devono essere riconosciuti, sentita l'Agenzia, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, sulla base del decreto di cui al comma 2. Tali organismi possono essere istituiti anche sotto forma di consorzio o di società a capitale misto pubblico-privato.

4. *Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al conuna 3, l'Agenzia è organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa delll'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali.*

5. I suddetti organismi pagatori devono fornire all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Fino alla istituzione ed al riconoscimento degli organismi di cui al comma 3, l'Ente nazionale risi continua a svolgere sul territorio nazionale le funzioni di organismo pagatore nel settore risicolo».

Note all'art. 4:

— Il regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995 stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/1970 per quanto riguarda la procedura di liquidazione di conti del Feaog, sezione «garanzia».

— Si trascrive il testo del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95 (Linee direttrici per i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori):

«4. La funzione di autorizzare e/o il servizio tecnico possono essere delegati in tutto o in parte ad altri organismi sempreché soddisfino le seguenti condizioni:

i) i compiti e gli obblighi di questi altri organismi, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto dalla normativa comunitaria, vanno chiaramente definiti;

ii) gli organismi dispongono di sistemi efficaci per garantire di poter espletare i compiti loro affidati in maniera soddisfacente;

iii) gli organismi confermano esplicitamente all'organismo pagatore che sono in grado di espletare i compiti suddetti e illustrano i mezzi utilizzati;

iv) l'organismo pagatore viene informato regolarmente e tempestivamente dei risultati dei controlli effettuati di modo che sia sempre possibile tener conto dell'adeguatezza dei controlli stessi prima di trattare una domanda. Il lavoro svolto deve essere descritto dettagliatamente in una relazione che accompagna ogni domanda o, se del caso, gruppo o serie di domande, e che copre un'intera campagna. La relazione deve essere accompagnata da un attestato di ammissibilità delle domande accolte e della natura, dell'obiettivo e dei limiti del lavoro svolto. Nel caso di controlli materiali o amministrativi riguardanti un campione di domande, le damande selezionate devono essere identificate, deve essere descritto il metodo di campionamento nonché i risultati di tutte le ispezioni e le misure adottate rispetto a discordanze e irregolarità riscontrate. I documenti giustificativi presentati all'organismo pagatore devono essere sufficienti per garantire che sono stati effettuati tutti i controlli necessari sull'ammissibilità delle domande autorizzate;

v) Qualora i documenti relativi alle domande autorizzate e ai controlli effettuati vengano conservate da altri organismi, questi ultimi e l'organismo pagatore devono mettere a punto procedure che consentano di registrare l'ubicazione di tutti i documenti pertinenti a pagamenti specifici e di metterli a disposizione ai fini di controllo presso gli uffici dell'organismo pagatore a richiesta delle persone e degli organismi che di norma hanno il diritto d'ispezione tali documenti ovvero:

il personale dell'organismo che si occupa della domanda;

il servizio di controllo interno dell'organismo;

l'organismo che certifica la dichiarazione annuale dell'organismo pagatore;

funzionari designati dall'Unione europea».

— Il regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio del 22 maggio 1995 modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune.

— La legge 30 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 4 *(Compiti attribuiti dalla normativa comunitaria e nazionale)*. — 1. In attuazione della normativa comunitaria, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dall'Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonche delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari dei suddetti prodotti, compresi i Paesi dell'Europa centro-orientale (P.E.C.O.) e le repubbliche dell'ex Unione Sovietica, tranne nei casi in cui risulti più conveniente procedere ad acquisti in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure sia più opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali. Svolge inoltre gli altri compiti, di rilievo nazionale, già attribuiti all'AIMA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti comunitari.

2. In attuazione della normativa nazionale, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, i seguenti compiti di:

a) *intervento sui mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti*;

b) esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli altri Paesi.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno ai fondi nazionali e comunitari, l'Agenzia e il Ministero delle finanze collaborano congiuntamente nel caso in cui i prodotti agroalimentari siano destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale.

4. L'Agenzia presenta annualmente al Ministro per le politiche agricole, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attività svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 5 *(Gestione degli interventi e aiuti comunitari)*. — 1. Nella qualità di organismo di coordinamento, l'Agenzia promuove l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70, delle relative norme di attuazione e successive modificazioni e integrazioni.

2. In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle regioni interessate, le procedure di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. *In mancanza dell'istituzione o nelle more del riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'Agenzia può avvalersi, previa intesa con le medesime, degli uffici regionali, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, nonché di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune.*

3. In mancanza dell'istituzione o nelle more del riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle regioni, l'Agenzia può avvalersi, previa intesa con le medesime, degli uffici regionali, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune.

4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto legislativo, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia, gli altri organismi pagatori, nonché l'AIMA in liquidazione, si avvalgono, ai sensi dell'art. 15 del *decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,* dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentita l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, di quanto disposto dall'art. 6, commi 2 e 3, del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,* in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni resi disponibili dalla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 15, comma 1, della *legge 15 marzo 1997, n. 59.*

5. All'Agenzia compete la rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati dalla stessa e da tutti gli altri organismi pagatori, nonché, in qualità di organismo pagatore, l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti stessi. Alle eventuali rettifiche negative apportate dalla Comunità alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte mediante assegnazione all'apposito conto corrente di tesoreria intestato "Ministero del tesoro-FEOGA", da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei fondi occorrenti. In caso di correzioni finanziarie negative comunque imputabili agli organismi pagatori istituiti dalle regioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su segnalazione del Ministro per le politiche agricole, stabilisce, in sede di ripartizione dei finanziamenti alle regioni, le somme da detrarre.

6. *Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, sentito l'organismo di coordinamento, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. I servizi e gli organismi previsti dall'art. 3, terzo comma, sono inseriti nella tabella* A, *allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica.*

7. I servizi e organismi pagatori di cui all'art. 3, terzo comma, possono essere istituiti dalle regioni anche prima del riconoscimento dell'Agenzia quale organismo pagatore».

— Per il testo del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) 1663/95, si vedano le note all'art. 4.

— Si trascrive la tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici):

«TABELLA *A*.

Accademia nazionale dei Lincei.

Aereo club d'Italia.

Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto legislativo n. 266/1993.

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

Agenzia spaziale italiana.

Automobile club d'Italia.

Autorità portuali.

Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Aziende di promozione turistica.

Aziende e consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale.

Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui al decreto legislativo n. 502/1992.

Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).

Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate.

Centro europeo dell'educazione (CEDE).

Club alpino italiano.

Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).

Comitato per l'intervento nella SIR.

Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB).

Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali.

Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10000 abitanti.

Consiglio nazionale delle ricerche.

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura.

Consorzi interuniversitari.

Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10000 abitanti, nonché altri enti pubblici.

Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali.

Consorzio canale Milano-Cremona-Po.

Consorzio del Ticino.

Consorzio dell'Adda.

Consorzio dell'Oglio.

Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste.

Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.

Croce rossa italiana.

Ente acquedotti siciliani.

Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna» di Milano.

Ente autonomo del Flumendosa.

Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma.

Ente irriguo Umbro-Toscano.

Ente Mostra d'oltremare di Napoli.

Ente nazionale assistenza al volo (ENAV).

Ente nazionale corse al trotto.

Ente nazionale italiano turismo.

Ente nazionale per il cavallo italiano.

Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Ente nazionale sementi elette.

Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano.

Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS).

Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Ente risorse idriche molise (ERIM).

Ente teatrale italiano.

Ente zona industriale di Trieste.

Enti parchi nazionali.

Enti parchi regionali.

Enti provinciali per il turismo.

Enti regionali di sviluppo agricolo.

Fondo estione istituti contrattuali lavoratori portuali.

Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.

Gestioni governative ferroviarie.

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.

Istituti iregionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educatvo (IRRSAE).

Istituti sperimentali agrari.

Istituti zooprofilattici sperimentali.

Istituto agronomico per l'oltremare.

Istituto centrale di statistica (ISTAT).

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicate alla pesca marittima.

Istituto di biologia della selvaggina.

Istituto di studi e analisi economica (ISAE).

Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» - Torino

Istituto italiano di medicina sociale.

Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente.

Istituto nazionale della nutrizione.

Istituto nazionale di alta matematica.

Istituto nazionale di fisica nucleare.

Istituto nazionale di geofisica.

Istituto nazionale di ottica.

Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).

Istituto nazionale economia agraria.

Istituto nazionale per il commercio estero.

Istituto nazionale per la fisica della materia.

Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Istituto papirologico «Girolamo Vitelli».

Istituto per gli studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (ISMEA).

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n. 142/1990.

Jockey club d'Italia.

Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Lega navale italiana.

Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati.

Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.

Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Policlinici universitari, decreto legislativo n. 502/1992.

Province.

Riserva fondo lire UNRRA.

Società degli Steeple-chases d'Italia.

Soprintendenza archeologica di Pompei.

Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli.

Stazioni sperimentali per l'industria.

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10000 abitanti.

Università statali, istituti d'istruzione universitaria e enti ed organismi, per il diritto allo studio a carattere regionale».

Note all'art. 7:

— Si trascrive il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego):

«Art. 33 *(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)*. — 1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.

3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2».

— Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, reca «Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *v)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Si trascrive il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143:

«Art. 4 *(Trasferimento di risorse alle regioni)*. — 1.Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997,

si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale».

— Il testo del comma 1 dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze teporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui».

— Il testo del comma 2 dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5, della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati».

— Si trascrive l'art. 35 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 35 *(Eccedenze di personale e mobilità collettiva)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare il comma 11 dell'art. 4 ed i commi 1 e 2 dell'art. 5.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzanvi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo, o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua; per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione publica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 33.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il- nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».

— Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 19 del sopracitato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e del ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennatà commisurata alla specifica qualificazione professionale tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 9 *(Organi)*. — 1 Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Può assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte a ratifica nella prima seduta successiva al consiglio di amministrazione. Il presidente è nominato con le procedure di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

3. *Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Agenzia che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso è composto dal presidente e da cinque membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il consiglio può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche.*

4. Il collegio dei revisori esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia ai sensi della normativa vigente.

È composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è posto fuori ruolo. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 1 del *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.*

5. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I compensi relativi sono determinati con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 10 *(Statuto e regolamento di amministrazione e contabilità).* — 1. Lo statuto dell'Agenzia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, su proposta del consiglio di amministrazione. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia.

2. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia entro il temine di cui al comma 1, è deliberato dal consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il regolamento deve prevedere la separazione tra gestione dei fondi FEOGA e gestione dei fondi nazionali e si conforma alla normativa comunitaria anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il regolamento del personale è deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il regolamento determina la dotazione organica dell'Agenzia nonché la tabella di corrispondenza tra il personale dell'AIMA e il personale dell'Agenzia e prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni, delle disposizioni dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. *La struttura dell'Agenzia e la modalità della gestione sono adeguate alle esigenze derivanti dalla qualifica di organismo di coordinamento nonché, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 4, da quella di organismo pagatore, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, (CE) n. 896/97 della Commissione, del 20 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. La struttura medesima si articola in aree funzionali omogenee e centri di imputazione di responsabilità. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Agenzia definiscono d'intesa tra loro i compiti e i rapporti tra le strutture rispettivamente deputate alla funzione di organismo di coordinamento. È istituito, nell'ambito dell'Agenzia, un apposito comitato, composto di tre membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore. Lo statuto dell'Agenzia prevede gli ulteriori strumenti per assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore sono ricondotte a gestioni distinte e a contabilità separate.*

5. Nelle more dell'approvazione degli atti previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano all'Agenzia le disposizioni vigenti per l'AIMA in quanto compatibili con il presente decreto».

— Si trascrive il testo dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time).* — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee; secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1998.

3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

4. Nell'ambito della programniazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle Amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene

effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

"47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998".

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le Amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. l, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, commna 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 10 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Una ulteriore percentuale di assunzioni non inferiore al 10 per cento deve avvenire con contratto di formazione e lavoro, disciplinato ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzioue delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali ammmistrazioni o enti. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive datazioni organiche.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli

comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi a alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo piena a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di Polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibie il segreto d'ufficio».

— Il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 2l aprile 1970 riguarda il finanziamento della politica agricola comune.

— Per il titolo del regolamento (CE) n. 1663/95, si veda in note all'art 4.

— Il regolamento (CE) n. 869/97 della Commissione del 20 maggio 1997 modifica e emenda il regolamento (CE) n. 1663/95, il cui titolo è riportato in nota all'art. 4.

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 11 *(Beni e dotazioni finanziarie)*. — 1. *L'Agenzia è dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attività. I beni materiali e immateriali della soppressa AIMA sono trasferiti all'Agenzia con effetto dalla data di cui all'art. 2, comma 4-bis.*

2. Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare l'esecuzione da parte del SIAN, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 173 del 1998, dei controlli finalizzati alla gestione delle erogazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, effettuate dall'Agenzia e dai servizi ed organismi di cui all'art. 3, comma 4. Dette assegnazioni sono calcolate al netto dei finanziamenti e cofinanziamenti a favore degli organi nazionali di controllo previsti dalla vigente normativa comunitaria».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 12 *(Norme transitorie)*. — 1. *Fino alla data di subentro dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 2, comma 4-*bis, *l'AIMA in liquidazione continua a provvedere alla erogazione degli aiuti comunitari relativi alle campagne in corso e a quelle precedenti e svolge i compiti di organismo di intervento nel mercato agricolo previsti dalla normativa comunitaria. I rapporti già in essere con le organizzazioni professionali agricole in relazione all'attività istituzionale delle stesse, in favore dei produttori agricoli aderenti, di informazione, divulgazione, raccolta dati ed elementi di fatto occorrenti anche per le operazioni di controllo previste dalla normativa comunitaria e nazionale e rispondenti all'interesse della collettività, sono prorogati sino alla scadenza della campagna agraria in corso e comunque non oltre il 30 giugno 1999.*

2. Il commissario liquidatore, di cui all'art. 1, comma 2, svolge anche le funzioni necessarie all'adempimento dei compiti conservati quale organismo pagatore dell'AIMA in liquidazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1663/95. Dalla data di insediamento del commissario liquidatore cessano dalle funzioni il commissario straordinario di govemo e il subcommissario dell'AIMA.

3. *(Soppresso)*.

4. Allo scopo di garantire, da parte dell'AIMA, dell'Agenzia e dei servizi e degli organismi pagatori, la continuità nell'erogazione dei pagamenti degli aiuti ai produttori, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono prorogati, sino all'espletamento delle procedure di gara previste dalla normativa comunitaria, da avviarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e da concludersi, comunque, entro i successivi sei mesi, gli atti esecutivi e i contratti stipulati per lo sviluppo, il funzionamento e l'esercizio dei sistemi informativi del SIAN e dell'AIMA, per la gestione degli interventi connessi con l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e per la gestione e l'aggiomamento degli schedari oleicolo e viticolo. I fondi necessari all'AIMA, all'Agenzia e ai servizi e agli organismi pagatori, per i predetti sono reperiti ai sensi dell'art. 11, comma 2.

5. Le spese per la liquidazione sono a carico di un fondo costituito presso il Ministero, da trasferire su un conto corrente speciale acceso presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, finanziato con le disponibilità esistenti all'atto dell'insediamento del commissario liquidatore e con quelle assegnate dalle successive leggi finanziarie.

6. *(Soppresso)*.

7. *(Soppresso)*.

8. *(Soppresso)*.

9. Il commissario liquidatore dell'AIMA e gli organi dell'Agenzia sono nominati entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Un contingente di personale di cui all'art. 6 è distaccato temporaneamente presso l'Agenzia, per le esigenze dei suddetti organi, con decreto del Ministro per le politiche agricole».

Nota all'art. 12:

— Si trascrive il testo del secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727 (Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185):

«Art. 2. — 2. Le somme dovute dall'AIMA agli aventi diritto, in attuazione di provvidenze indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e all'art. 1 del presente decreto, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'art. 69, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte dell'AIMA di pagamenti indebiti di tali provvidenze».

Nota all'art. 13:

— Si trascrive il testo dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 1663/95, il cui titolo è riportato in nota all'art. 4:

«Art. 3. — 1. La certificazione cui si fa riferimento nell'art. 5, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (CEE) n. 729/70 è rilasciata da un servizio o da un organismo indipendente sotto il profilo funzionale dall'organismo pagatore e dell'organismo di coordinamento e che abbia le competenze tecniche necessarie (organo di certificazione).

La certificazione si basa su un esame delle procedure nonché sull'esame di un campione di operazioni. Essa riguarda la conformità

dei pagamenti con le norme comunitarie solo per quanto concerne la capacità delle strutture amministrative degli organismi pagatori di verificare tale conformità prima che il pagamento sia eseguito.

L'organismo di certificazione effettua l'esame attenendosi a norme sulla revisione dei conti internazionalmente riconosciute. I controlli vengono effettuati nel corso alla fine di ogni esercizio finanziario. Anteriormente al 31 gennaio dell'esercizio successivo, l'organismo di certificazione redige la certificazione e una relazione sui propri accertamenti, precisando in particolare se abbia ottenuto garanzie in merito al fatto che i conti da presentare alla Commissione siano completi, esatti e veritieri, e che le procedure di controllo interno abbiano funzionato in modo soddisfacente.

2. Qualora sia riconosciuto più di un organismo pagatore, lo Stato membro può basarsi sulla certificazione rilasciata da servizi o organismi che hanno certificato i conti dei rispettivi organismi pagatori, purché ottenga la garanzia che l'oggetto dei controlli e le norme seguite al riguardo sono conformi alle prescrizioni del paragrafo 1.

3. La relazione di cui al paragrafo 1 indica:

se le procedure applicate dai servizi pagatori con particolare riguardo alle condizioni richieste per il riconoscimento offrono adeguate garanzie per quanto riguarda la conformità delle operazioni imputate al Fondo alle norme comunitarie, e quali raccomandazioni sono state fatte per migliorare i sistemi;

se i conti annui di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)*, concordano con i libri e registri contabili degli organi pagatori;

se le dichiarazioni di spesa e delle operazioni d'intervento di cui all'art. 5, possono essere considerate come registrazioni sostanzialmente vertiere, esatte e complete di operazioni imputate al Fondo;

se gli interessi finanziari della Comunità sono debitamente tutelati per quanto riguarda gli anticipi pagati, le garanzie ottenute, le scorte d'intervento, nonché gli importi da percepire;

se le raccomandazioni formulate agli organismi pagatori per migliorare i sistemi sono state seguite.

La relazione è accompagnata da informazioni sul numero e le qualificazioni del personale che ha operato la verifica, sul lavoro svolto, sul numero delle operazioni esaminate, sui livelli di rappresentatività e attendibilità ottenuti, sulle debolezze riscontrate e le raccomandazioni fatte per eventuali miglioramenti, nonché sulle operazioni svolte dall'organismo di certificazione e da altri organismi di revisione contabile, sia esterni che interni agli organismi pagatori, da cui l'organismo di certificazione abbia integralmente o parzialmente ricavato elementi di verifica in materia».

00G0237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2000, n. **189**.

Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

Decreta:

Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2000
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 296

INTESA

TRA IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI D'INTERESSE STORICO E DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

quale autorità statale che sovrintende alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, autorizzata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 gennaio 2000,

E

IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede con lettera del Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato, in data 30 ottobre 1999 (Prot. N. 8568/99/RS), agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 23, lettera *q)*, dello statuto della medesima, ritenendo necessario procedere alla stipulazione dell'intesa di cui all'art. 12, n. 1, comma terzo, dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,

CONVENGONO

sulle seguenti disposizioni:

Parte I

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ARCHIVI D'INTERESSE STORICO

Art. 1.

Principi generali

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito denominato Ministero) e la Conferenza episcopale italiana (di seguito denominata C.E.I.) concordano che siano considerati di interesse storico, ai fini della presente intesa, gli archivi appartenenti a enti e istituzioni

ecclesiastiche in cui siano conservati documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni, nonché gli archivi appartenenti ai medesimi enti e istituzioni dichiarati di notevole interesse storico ai sensi della normativa civile vigente.

2. Il Ministero e la C.E.I., fermo restando quanto previsto dalla normativa civile vigente, concordano anche sul principio per il quale i beni culturali di carattere documentario e archivistico di interesse storico appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche devono rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conservazione.

3. Il Ministero e la C.E.I., concordano inoltre sulla necessità di assicurare, secondo le rispettive competenze, ogni possibile intervento per garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e contro il degrado degli edifici ove sono conservati gli archivi di cui al comma 1.

4. Per agevolarne la conservazione e la consultazione, gli archivi di cui al comma 1 vengono depositati, quando necessario, presso l'archivio storico della diocesi competente per territorio. Nel caso di soppressione di parrocchie o di diocesi, gli archivi delle parrocchie o delle diocesi soppresse vengono depositati presso l'archivio della parrocchia o presso quello storico della diocesi cui le medesime vengono ad appartenere a seguito del provvedimento di soppressione. Nel caso di archivi appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica il deposito, quando necessario, avviene presso l'archivio storico della provincia corrispondente; in mancanza di questo, presso l'archivio storico generale o presso struttura analoga, purché siti in territorio italiano, dei medesimi istituti o società.

Art. 2.

Interventi della Chiesa cattolica

1. Ferme restando le disposizioni pertinenti contenute nella normativa civile vigente, l'autorità ecclesiastica competente si impegna ad assicurare la conservazione e a dispore l'apertura alla consultazione degli archivi degli enti e istituzioni ecclesiastiche di cui all'art. 1, comma 1.

2. L'autorità ecclesiastica competente si impegna, in particolare, a dotare gli archivi storici diocesani: di apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla C.E.I., che disciplini tra l'altro l'orario di apertura al pubblico, di personale qualificato, di inventari e di strumenti di corredo aggiornati. Lo schema-tipo di regolamento stabilisce i termini di consultazione, previa intesa con il Ministero.

3. L'autorità ecclesiastica competente si impegna a promuovere l'inventariazione del materiale documentario e archivistico e l'adozione di dispositivi di vigilanza, custodia e sicurezza, nonché a controllare che venga rispettata la normativa civile e canonica in materia di divieto di alienazione, trasferimento ed esportazione di beni culturali. Vigila, per quanto le compete, sulla circolazione del materiale documentario e archivistico nel mercato antiquario.

4. La C.E.I. destina agli archivi storici diocesani specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili.

Art. 3.

Interventi dello Stato

1. Il Ministero fornisce agli archivi di cui all'art. 1, comma 1, per il tramite delle proprie soprintendenze archivistiche, collaborazione tecnica e contributi finanziari, alle condizioni previste dalle leggi vigenti, per la dotazione di attrezzature, la redazione di inventari, il restauro di materiale documentario, la dotazione di mezzi di corredo, nonché per le pubblicazioni previste da apposite convenzioni, lo scambio di materiale informatico (software) relativo a programmi e progetti di inventariazione, la formazione del personale.

2. Al fine di favorire l'accesso agli interventi indicati nel comma 1, la C.E.I. predispone un apposito elenco di archivi di interesse storico e lo trasmette, periodicamente aggiornato, al Ministero, il quale lo deposita presso le soprintendenze archivistiche. Di tale elenco fanno parte anche gli archivi di interesse storico appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica, segnalati alla C.E.I. dai superiori maggiori competenti. In relazione agli interventi da programmare, il Ministero da la priorità agli archivi storici diocesani nonché agli archivi generalizi e provinciali di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica.

3. Gli archivisti ecclesiastici possono essere ammessi, in soprannumero, nella misura massima del 10% dei posti, alle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli archivi di Stato e ai corsi di restauro, nei casi in cui sia previsto il numero chiuso. Con particolari accordi, ove lo consentano le risorse disponibili, potranno essere attivati presso le predette scuole corsi specificamente destinati agli archivisti ecclesiastici, in collaborazione tra l'amministrazione archivistica e la C.E.I.

4. Il Ministero si adopera per l'incremento dell'attività di vigilanza sul mercato antiquario, anche tramite i competenti organi di polizia giudiziaria. A tal fine le autorità ecclesiastiche prestano la propria collaborazione.

Art. 4.

Interventi in collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato

1. La collaborazione tra autorità ecclesiastiche e civili è finalizzata ad assicurare la conservazione e la consultazione degli archivi di cui all'art. 1, comma 1.

2. La collaborazione si attua, in primo luogo, nell'ambito dell'inventariazione del patrimonio documentario e archivistico, che costituisce fondamento conoscitivo di ogni elaborazione scientifica e di ogni intervento di tutela.

3. Il Ministero e la C.E.I. si impegnano ad adottare iniziative idonee ad accelerare e coordinare i programmi di inventariazione, precisando luoghi, tipologie e durata degli interventi, a sviluppare adeguatamente la rete informatica e a rispettare criteri e modelli comuni che consentano l'interscambio delle informazioni.

4. Le autorità ecclesiastiche competenti offrono alle soprintendenze archivistiche la più ampia collaborazione, favorendo l'accesso agli archivi di cui all'art. 1, comma 1, per l'espletamento delle operazioni di ricognizione necessarie alla realizzazione dei programmi di inventariazione, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

5. Le mostre che riguardino il patrimonio documentario e archivistico di proprietà ecclesiastica possono essere organizzate mediante convenzioni tra le competenti autorità ecclesiastiche e civili, nel rispetto della normativa canonica e civile. Tali convenzioni prevedono anche la ripartizione degli oneri derivanti dall'organizzazione delle mostre, nonché la ripartizione delle entrate e dei diritti d'autore relativi ai cataloghi e a eventuali pubblicazioni.

6. In caso di calamità naturali le autorità ecclesiastiche e civili collaborano per il sollecito accertamento dei danni, la valutazione delle priorità di intervento, il deposito temporaneo del materiale documentario e archivistico in archivi ecclesiastici o statali, nonché per il restauro del materiale danneggiato.

Parte II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE BIBLIOTECHE

Art. 5.

Principi generali

1. Il Ministero e la C.E.I., nell'ambito della collaborazione diretta a favorire la conservazione e la consultazione delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, concordano sul principio che i beni librari di interesse storico (manoscritti, a stampa e su altri supporti) appartenenti ai medesimi enti e istituzioni rimangano nei rispettivi luoghi di conservazione.

2. Il Ministero e la C.E.I. concordano, inoltre, sulla necessità di assicurare ogni possibile intervento atto a garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e prevenzione contro il degrado degli edifici e dei fondi storici anteriori a 50 anni delle biblioteche appartenenti ai predetti enti e istituzioni.

3. Al fine di consentire ogni approfondimento scientifico e ogni intervento tecnico volti alla conservazione e alla tutela del relativo patrimonio, il Ministero e la C.E.I. si impegnano a concordare indirizzi e a definire strumenti omogenei in materia di inventariazione e catalogazione del materiale librario.

4. Al fine di garantire l'uniformità dei formati di descrizione catalografica, la diffusione delle informazioni bibliografiche e l'erogazione dei servizi, anche mediante l'integrazione dei sistemi, il Ministero e la C.E.I. concordano che — nel quadro dei processi di coope-

razione tra biblioteche per quanto attiene l'informatizzazione — la rete italiana per le informazioni e i servizi bibliografici del servizio bibliotecario nazionale (SBN) costituisce il sistema di riferimento.

5. La collaborazione tra autorità ecclesiastiche e autorità civili si realizza attraverso convenzioni, finalizzate alla conservazione, consultazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico mediante attività di inventariazione, catalogazione, censimento, anche promuovendo appositi progetti.

Art. 6.

Interventi della Chiesa cattolica

1. L'autorità ecclesiastica si impegna: ad assicurare la conservazione e a disporre l'apertura alla consultazione delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche; ad assicurare l'inventariazione, la catalogazione nonché la revisione dei cataloghi esistenti; a favorire la consultazione attraverso l'erogazione dei servizi, quali le informazioni bibliografiche, le riproduzioni e il prestito, tutelando comunque il patrimonio raro e di pregio.

2. Un elenco, periodicamente aggiornato, delle biblioteche di particolare rilevanza esistenti nelle diocesi è trasmesso dalla C.E.I. al Ministero. L'elenco è integrato con l'indicazione delle biblioteche di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata e a società di vita apostolica, segnalate alla C.E.I. dai rispettivi superiori maggiori. L'autorità ecclesiastica competente si impegna a dotare le biblioteche comprese nell'elenco: di apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla C.E.I., che disciplini, tra l'altro, l'orario di apertura al pubblico; di personale qualificato; di inventari e di cataloghi aggiornati.

3. L'autorità ecclesiastica promuove attività sistematiche di censimento e aggiornamento dei dati relativi alle strutture e al patrimonio librario, al fine di verificare in modo continuativo lo stato di conservazione dei beni bibliografici e di tracciare o completare la mappa delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche presenti in Italia

4. L'autorità ecclesiastica predispone una programmazione triennale, aggiornata annualmente, degli interventi e attività di cui al presente articolo, avendo cura di individuare ordini di priorità e di fornire progetti di massima con le relative previsioni di spesa, tenendo anche conto degli interventi in materia programmati dalle regioni e dagli altri enti locali. Tale programmazione deve essere contestualmente inviata alle competenti autorità pubbliche.

5. La C.E.I. destina alle biblioteche di cui al comma 2 specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili.

Art. 7.

Interventi dello Stato

1. L'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria provvede alla costituzione di un gruppo permanente di lavoro, al quale partecipano due esperti dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (I.C.C.U.), un esperto dell'Istituto centrale per la patologia del libro, due rappresentanti dell'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, due rappresentanti del Coordinamento degli assessori regionali alla cultura, tre rappresentanti della C.E.I., due rappresentanti dell'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (A.B.E.I.), due rappresentanti degli organismi di coordinamento dei superiori e delle superiori maggiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica.

2. Il gruppo permanente di lavoro di cui al comma 1, anche in attuazione degli orientamenti formulati dall'osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, svolge i seguenti compiti:

a) coordina le richieste di intervento in favore delle biblioteche di cui all'art. 6, comma 2, sulla base della programmazione inviata dagli ordinari diocesani competenti per territorio;

b) individua le priorità, gli strumenti finanziari, nonché le strutture competenti per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *a)*;

c) formula pareri e proposte in ordine alla inventariazione, catalogazione, tutela del patrimonio librario (prevenzione, conservazione, restauro, decreti di vincolo, etc.) e formazione del personale.

3. In relazione alle problematiche e ai progetti concernenti l'inventariazione, la catalogazione e i censimenti, l'I.C.C.U. trasmette agli enti e alle istituzioni interessati le norme uniformi per il trattamento dei dati relativi al patrimonio librario (manoscritto, a stampa e su altro supporto).

4. La commissione per la conservazione del patrimonio librario nazionale istituita presso l'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria fornisce le indicazioni tecnico-scientifiche relative alle problematiche e ai progetti relativi alla conservazione e alla tutela del patrimonio bibliografico.

Art. 8.

Interventi in collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato

1. Il Ministero e la C.E.I. collaborano nei seguenti settori:

a) beni librari di diocesi, parrocchie ed enti soppressi. I beni librai appartenenti a diocesi, a parrocchie o ad altri enti o istituzioni ecclesiastiche soppresse sono considerati, dall'autorità ecclesiastica e dall'autorità civile, in via prioritaria nei programmi di intervento per l'inventariazione e la catalogazione. Gli eventuali interventi di restauro e di trasferimento in deposito presso biblioteche ecclesiastiche, statali o di enti locali, sono valutati dal gruppo permanente di lavoro, di cui all'art. 7, in relazione anche alla qualità e alla quantità del patrimonio storico conservato nelle biblioteche stesse;

b) tutela contro i furti e le alienazioni abusive. L'autorità ecclesiastica si impegna ad assicurare l'adozione di adeguate misure di sicurezza allo scopo di evitare furti e alienazioni abusive dei fondi storici anteriori a 50 anni di biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. In particolare, promuove la catalogazione del materiale, adotta dispositivi di sicurezza, custodia e vigilanza e controlla che venga rispettata la normativa canonica e civile in materia di alienazione, trasferimento ed esportazione dei beni culturali. L'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria si impegna ad adottare iniziative idonee, volte ad accelerare e coordinare l'inventariazione e la catalogazione, a sviluppare adeguatamente la rete nazionale informatica (S.B.N.) e a raccordarla con le strutture informatiche degli organi ecclesiastici;

c) vigilanza sul mercato antiquario. L'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria mediante il gruppo permanente di lavoro, di cui all'art. 7, si adopera per l'incremento dell'attività di vigilanza sul mercato antiquario, di concerto con le autorità regionali, anche attraverso i competenti organi di polizia giudiziaria, ai fini dell'applicazione della normativa italiana e comunitaria in materia. Le autorità ecclesiastiche prestano la propria collaborazione per il raggiungimento della medesima finalità;

d) prestiti e mostre. Le mostre che riguardino il patrimonio bibliografico di proprietà ecclesiastica possono essere organizzate mediante convenzioni tra le competenti amministrazioni ecclesiastiche e pubbliche, nel rispetto della normativa canonica e civile. Tali convenzioni prevedono anche la ripartizione degli oneri derivanti dall'organizzazione delle mostre, nonché la ripartizione delle entrate e dei diritti d'autore relativi ai cataloghi e a eventuali pubblicazioni;

e) calamità naturali. In caso di calamità naturali le autorità ecclesiastiche e civili collaborano per il sollecito accertamento dei danni, la valutazione delle priorità di intervento, nonché per il reperimento di mezzi e supporti tecnici e organizzativi necessari al deposito, sistemazione e restauro del materiale danneggiato.

2. Per favorire la formazione del personale addetto alle biblioteche ecclesiastiche la C.E.I. e il Ministero si impegnano a promuovere attività di formazione e corsi di aggiornamento, anche in coordinamento con quelli effettuati da altri enti, che sono realizzati congiuntamente dall'A.B.E.I. e dall'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria.

3. Per quanto riguarda le iniziative già avviate dall'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, viene assegnata priorità ai progetti di cui all'allegato *A*.

Parte III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Attuazione della presente intesa

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, nell'emanare, secondo le rispettive competenze, indirizzi e direttive per l'attuazione della presente intesa, provvedono alla necessaria reciproca informazione e agli opportuni coordinamenti.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Le norme della presente intesa entrano in vigore in pari data:

a) nell'ordinamento dello Stato con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'intesa;

b) nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel notiziario della Conferenza episcopale italiana del decreto con il quale il presidente della Conferenza medesima promulga l'intesa.

ALLEGATO *A*

1) Censimento delle biblioteche ecclesiastiche.

Per ampliare la conoscenza delle biblioteche ecclesiastiche, in relazione alla base dati dell'Anagrafe biblioteche italiane curata dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (I.C.C.U.), e di quella dell'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (A.B.E.I.), sono stabilite iniziative comuni finalizzate all'integrazione delle basi dati, alla consultazione e interscambio dei dati, all'aggiornamento regolare delle informazioni. Tale finalità può essere perseguita mediante apposita convenzione.

2) Censimento delle edizioni italiane del XVI secolo.

Allo scopo di definire compiutamente il patrimonio bibliografico nazionale costituito dalle edizioni del secolo XVI si provvederà al recupero dei dati relativi alle predette edizioni conservate nelle biblioteche ecclesiastiche. L'opera di recupero terrà presente che dal catalogo di alcune biblioteche ecclesiastiche il laboratorio per la bibliografia retrospettiva dell'I.C.C.U. già seleziona e censisce gli esemplari in esse conservati.

3) Bibliografia dei manoscritti in alfabeto latino posseduti dalle biblioteche in Italia e censimento nazionale dei manoscritti.

Allo scopo di definire e catalogare il patrimonio manoscritto nazionale si provvederà al recupero dei dati relativi al materiale conservato nelle biblioteche ecclesiastiche, le quali potranno utilizzare le procedure informatiche Bibman per la bibliografia dei manoscritti e la procedura Manus per la catalogazione uniforme dei manoscritti.

4) Catalogo degli incunaboli.

Saranno condotte a termine, anche dalle biblioteche ecclesiastiche, le attività di rilevazione dei dati curati dalla Biblioteca nazionale centrale di Roma, che riguardano gli incunaboli conservati in Italia.

5) Censimento delle legature medievali.

Il censimento delle legature medievali sarà condotto attraverso le attività di descrizione e di rilevamento fotografico presso tutte le biblioteche italiane, comprese quelle ecclesiastiche. L'autorità ecclesiastica e l'autorità civile collaboreranno alla migliore realizzazione del censimento e favoriranno le attività di valutazione del rischio relativo alla conservazione delle legature medievali nelle biblioteche ecclesiastiche.

Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro per i beni e le attività culturali
ON. GIOVANNA MELANDRI

Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
CAMILLO CARD. RUINI

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione, è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1985, n. 85, reca ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo, addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, reca la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nota all'art. 7:

— L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, recante: esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiasiche, è il seguente:

«Art. 7. - 1. Al fine di verificare con continuità l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le parti, è istituito l'«Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica».

2. L'Osservatorio è composto in modo paritetico da rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Conferenza episcopale italiana ed è presieduto, congiuntamente, da un rappresentante del Ministero e da un vescovo rappresentante della Conferenza episcopale italiana. Le riunioni sono tenute alternativamente presso le sedi del Ministero e della Conferenza episcopale italiana e sono convocate almeno una volta ogni semestre, nonché ogni volta che i presidenti lo ritengano opportuno.

3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici e di enti e istituzioni ecclesiastiche in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno».

00G0238

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 giugno 2000.

Scioglimento del consiglio della comunità montana dei Monti Reventino Tiriolo Mancuso, in Soveria Mannelli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana dei Monti Reventino Tiriolo Mancuso, con sede in Soveria Mannelli (Catanzaro), è risultato privo del bilancio di previsione per l'anno 2000, essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Considerato altresì che il consiglio predetto, versando in una situazione di paralisi che impedisce il regolare svolgimento dell'attività dell'ente, non è stato in grado di adottare gli interventi richiesti dal Co.Re.Co. in merito al predetto documento contabile;

Rilevando che quanto sopra integra tanto l'ipotesi della grave e persistente violazione di legge nella specie recata dall'art. 7, comma 3, della legge 3 agosto 1999, n. 265, quanto l'ipotesi di mancata adozione del bilancio nei termini;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari della predetta rappresentanza per sopperire alla incapacità funzionale dell'ente;

Visti gli articoli 49 e 39, comma 1, lettera *a)* e lettera *c)*, e comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana dei Monti Reventino Tiriolo Mancuso, con sede in Soveria Mannelli (Catanzaro), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Eugenio Pitaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta ed al presidente.

Roma, 21 giugno 2000

Il Ministro: BIANCO

Al Ministro dell'interno

La comunità dei Monti Reventino Tiriolo Mancuso, con sede in Soveria Mannelli (Catanzaro), non ha provveduto al fondamentale adempimento dell'adozione del documento contabile essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione. Più specificatamente il consiglio comunitario, con delibera del 21 febbraio, ha adottato il bilancio di previsione per l'anno 2000, in ordine al quale la competente sezione decentrata dal Co.Re.Co. ha avanzato, con ordinanza n. 161/05 del 6 marzo 2000, formale richiesta di chiarimenti.

Nel contempo la predetta comunità montana non ha adempiuto, ai sensi dell'articolo 7, della legge 3 agosto 1999, n. 265, alla sostituzione dei rappresentanti designati dai comuni nel proprio organo consiliare, incidendo negativamente sulla legittima composizione e compromettendone la funzionalità.

Di tal che l'ente non ha potuto procedere, in mancanza del numero legale per la validità delle sedute di prima convocazione, a fornire al Co.Re.Co. i chiarimenti richiesti. Conseguentemente, con ordinanza n. 20, del 10 aprile 2000, il Co.Re.Co. ha annullato la delibera dell'organo comunitario disponendo in pari data la nomina del commissario *ad acta* che, successivamente, con delibera n. 1, del 20 aprile 2000, ha adottato il bilancio di previsione in via sostitutiva.

La persistenza di tali circostanze, che ha evidenziato come l'ente, versando in uno stato di paralisi, sia incapace di adempiere alle tassative prescrizioni di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, ha indotto il prefetto ad adottare con provvedimento n. 477/Gab. dell'11 aprile 2000, il decreto di sospensione del consiglio comunitario, con contestuale nomina del commissario, ed a formulare la rituale proposta di scioglimento.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunitario non è riuscito ad adottare legittimamente il fondamentale documento di carattere gestionale contabile, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana dei Monti Reventino Tiriolo Mancuso con sede in Soveria Mannelli (Catanzaro) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Eugenio Pitaro.

Roma, 13 giugno 2000

Il direttore generale dell'amministrazione centrale delle autonomie
GELATI

00A9086

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Torino ha segnalato la chiusura degli sportelli al pubblico dalle ore 7,50 alle ore 12,15 del giorno 2 giugno 2000, dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Vercelli, a causa dell'assemblea del personale ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

La chiusura dalle ore 7,50 alle ore 12,15 dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Vercelli è accertata nel giorno 2 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 21 giugno 2000

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A9083

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 luglio 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni relativi all'emissione del 30 giugno 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto il proprio decreto del 22 giugno 2000 che ha disposto per il 30 giugno 2000 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del tesoro del 30 giugno 2000;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 giugno 2000 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2000 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 97,76.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a L. 151.606.279.901 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 29 dicembre 2000.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 97,05.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A9113

DECRETO 6 luglio 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di Euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999 n. 604663;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 6 luglio 2000 è pari a 66.430 miliardi di lire (pari a 34.308 milioni di Euro);

Decreta:

Per il 14 luglio 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 16 ottobre 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 luglio 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A9114

DECRETO 6 luglio 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 6 luglio 2000 è pari a 66.430 miliardi di lire (pari a 34.308 milioni di euro);

Decreta:

Per il 14 luglio 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 luglio 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 6.250 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 luglio 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A9115

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 febbraio 2000.

Autorizzazione all'utilizzo da parte della regione siciliana della somma di lire 3.600 milioni per rifunzionalizzazione struttura CS4 in sala convegni presso il P.O. Cannizzaro di Catania previsto nel programma di investimenti ex art. 20 legge n. 67/1988.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e

di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale, tra l'altro, sono stati fissati i termini per le procedure di aggiudicazione di appalto e consegna dei lavori relativi ad interventi ammessi a finanziamento ai sensi del predetto art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la delibera CIPE del 27 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta* n. 37 del 14 febbraio 1997, che ha approvato ed ammesso a finanziamento il progetto relativo al completamento dell'edificio A/4 - 3° stralcio dell'ospedale Cannizzaro di Catania, per un importo di L. 65.635.000.000 a carico dello Stato, cui dovrà aggiungersi a carico della regione siciliana l'importo di L. 3.454.249.210 stante che l'ammontare complessivo di detto progetto è pari a L. 69.089.249.210;

Vista la delibera CIPE n. 108 dell'11 novembre 1998 «Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67 - Autorizzazione all'utilizzo di economie derivanti dalla realizzazione di un progetto della regione Sicilia» che ha autorizzato l'utilizzo da parte della regione siciliana della somma di L. 3.600.000.000 - ricompresa nel finanziamento concesso con delibera del 27 novembre 1996 - per la realizzazione di una sala polifunzionale da adibire a chiesa e sala convegni all'interno del presidio ospedaliero Cannizzaro di Catania;

Considerato che, a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito alla procedura disposta con la succitata delibera CIPE, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha ritenuto opportuno ritirare il provvedimento di cui alla delibera CIPE dell'11 novembre 1998 e sottoporre nuovamente la questione al CIPE, una volta acquisito l'atto di approvazione del progetto da parte del competente organo regionale, ai sensi del decreto-legge n. 396/1993, convertito dalla legge n. 492/1993 - di cui alla lettera CIPE prot. n. 7/2405 del 9 marzo 1999;

Atteso che l'assessore alla sanità della regione siciliana, con decreto del 28 agosto 1999, n. 29779, ha approvato il progetto di L. 3.600.000.000 relativo ai lavori di rifunzionalizzazione della struttura denominata CS4, già destinata a chiesa, in sala convegni nell'ambito dell'ospedale Cannizzaro di Catania, stabilendo, altresì che la suddetta spesa graverà per il 95% - pari a L. 3.420.000.000 - sull'assegnazione del CIPE di cui alla deliberazione del 27 novembre 1996 e per il 5% - pari a L. 180.000.000 - quale contributo regionale impegnato sul cap. 81360 del bilancio regionale - rubrica sanità;

Considerato che il predetto decreto trasmesso con nota prot. 2N25/3919 del 31 agosto 1999 dall'assessorato alla sanità della regione siciliana, al CIPE, ai competenti Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e della sanità per l'autorizzazione dell'utilizzo della succitata somma di L. 3.600.000.000;

Visto l'art. 4, lettera *b),* del regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la nota prot. n. 7/10700 del 29 ottobre 1999, con la quale il CIPE, in considerazione di quanto previsto dal succitato regolamento, ha rimesso a questo Ministero la questione relativa all'autorizzazione ad utilizzare la somma di L. 3.600.000.000 per le finalità sopra indicate, come richiesto dalla regione siciliana;

Considerato che, con nota n. 2N/25/3734 dell'11 settembre 1998, la regione ha dichiarato che le predette opere sono da ritenersi prioritarie per il funzionamento della struttura ospedaliera Cannizzaro di Catania;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione di «nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici»;

Considerato che è in corso la costituzione di un proprio nucleo da parte del Ministero della sanità e che la verifica degli investimenti sarà disciplinata, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'emanando regolamento inerente agli accordi di programma ex art. 5-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

Decreta:

L'autorizzazione, per le motivazioni indicate in premessa, all'utilizzo da parte della regione siciliana della somma di L. 3.600.000.000 per «Rifunzionalizzazione struttura CS4 in sala convegni presso il P.O. Cannizzaro di Catania».

Il 95% della suddetta somma - pari a L. 3.420.000.000 - graverà sull'assegnazione del CIPE di cui alla delibera del 27 novembre 1996 relativa al finanziamento a favore dell'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania dell'importo di L. 65.635.000.000 per il completamento dell'edificio A/4, 3° stralcio di detta struttura, mentre il rimanente 5% - pari a L. 180.000.000 graverà sul bilancio della regione siciliana.

Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche delle aliquote IVA.

Nelle more della definizione del regolamento citato in premessa, nell'ambito del quale sarà anche disciplinata la verifica dell'investimento, la regione Sicilia assicura che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori inerenti il sopraindicato progetto avvengano entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 18 febbraio 2000

Il dirigente generale: DIRINDIN

00A9087

DECRETO 21 giugno 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale di circolo e fondazione Macchi» di Varese a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di segmenti vascolari e valvole cardiache da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 30 novembre 1998, con il quale l'azienda ospedaliera «Ospedale di circolo e fondazione Macchi» di Varese è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di segmenti vascolari e valvole cardiache da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale di circolo e fondazione Macchi» di Varese in data 1° giugno 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione e all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere, a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere, a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione ai trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità, che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità al disposto recato dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidato dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale di circolo e fondazione Macchi» di Varese, è autorizzata a cancellare dall'équipe responsabile ad espletare attività di trapianto di segmenti vascolari e valvole cardiache da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 30 novembre 1998, in quanto non più dipendenti dell'azienda medesima, i seguenti sanitari:

Tarelli dott. Giuseppe, dirigente medico di primo livello;

Grossi dott. Claudio, dirigente medico di primo livello,

e ad includere nella stessa il seguente sanitario:

Mantovani dott. Vittorio, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «Ospedale di circolo e fondazione Macchi» di Varese.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lombardia non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio .

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale di circolo e fondazione Macchi» di Varese, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A9133

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 20 aprile 2000.

Piano dei richiami alle armi per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo (anno 2000).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento ed addestramento del personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2000 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:

per l'Esercito, 109 ufficiali per periodi di trenta giorni; 8 ufficiali, 5 unità di personale non direttivo e 5 militari di truppa per periodi di cinquanta giorni.

I suddetti richiami sono pari a circa 10 ufficiali, una unità di personale non direttivo e un militare di truppa in ragione d'anno;

per la Marina militare, 36 ufficiali e 15 unità di personale non direttiva per periodi di trenta giorni, pari a circa 3 ufficiali e 2 unità di personale non direttivo in ragione d'anno,

per l'Aeronautica militare, 20 ufficiali e 20 unità di personale non direttivo per periodi di trenta giorni, pari a circa 2 ufficiali e 2 unità di personale non direttivo in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivo decreto verranno previsti per ogni Arma, Corpo, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il Ministro: MATTARELLA

00A9091

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 maggio 2000.

Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, nonché le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera *c*);

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 536, che in attuazione della direttiva n. 91/683/CEE istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 1999, n. 300;

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 11, comma 1, lettera *a),* della legge n. 987/1931 e dall'art. 8 del decreto legislativo n. 536/1992;

Considerato che con il termine di «Grapevine Flavescence dorèe MLO» viene indicato il fitoplasma responsabile della malattia della vite denominata flavescenza dorata della vite *sensu stricto* (FD), e che tale malattia si distingue per caratteri tassonomici dell'agente causale nonché per caratteristiche epidemiologiche dalle altre malattie dovute a fitoplasmi che colpiscono la vite e che rientrano nella generica denominazione di giallumi della vite;

Considerato che la flavescenza dorata è trasmessa dall'insetto Scaphoideus titanus Ball.;

Considerato che la malattia risulta essere presente in Italia solo in parte del territorio nazionale, mentre buona parte del territorio vitato nazionale è interessato dalla presenza di giallumi diversi da flavescenza dorata,

quali soprattutto il legno nero, malattia diversa da FD ma da questa indistinguibile con il solo esame sintomatologico;

Ritenuto indispensabile procedere ad un monitoraggio permanente della eventuale presenza di flavescenza dorata, individuando e distinguendo i diversi giallumi presenti nel territorio nazionale;

Considerato che la flavescenza dorata costituisce grande pericolo potenziale per le produzioni vitivinicole e per il vivaismo viticolo;

Ritenuto che con la combinata azione di contenimento di S. titanus, vettore di FD, e l'eliminazione del potenziale d'inoculo sia possibile procedere all'eradicazione di tale patogeno da territori di recente insediamento;

Ritenuto che per fronteggiare il pericolo derivante dalla diffusione di flavescenza dorata sia opportuno adottare misure volte sia alla sua eradicazione dalle aree di nuovo insediamento sia al suo contenimento nei comprensori dove oramai è già stabilita da tempo;

Ritenuto che debbano essere le regioni ad individuare quali siano le misure opportune e praticamente adottabili nel proprio territorio;

Ritenuto opportuno che possano essere previste misure economiche in favore delle figure interessate alle operazioni di eradicazione ed alle misure di contenimento, in quanto il loro sforzo si riflette in un beneficio comune;

Udito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste espresso nell'adunanza dell'8 maggio 2000 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. La lotta contro la flavescenza dorata della vite *sensu stricto* (di seguito denominata FD) ed al suo vettore Scaphoideus titanus Ball, è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana, al fine di contrastarne la diffusione.

Art. 2.

Ispezioni

1. I servizi fitosanitari regionali accertano annualmente la presenza di FD e di Scaphoideus titanus nel territorio di propria competenza e comunicano gli esiti di tali accertamenti al servizio fitosanitario centrale entro il mese di febbraio di ogni anno.

2. Detti accertamenti sono realizzati nelle aree vitate seguendo i criteri fissati con apposito provvedimento del servizio fitosanitario centrale, d'intesa con i servizi fitosanitari regionali.

Art. 3.

Azioni divulgative

1. I servizi fitosanitari regionali danno la massima divulgazione alle informazioni relative alla flavescenza dorata ed al suo vettore Scaphoideus titanus, ai sintomi ed ai danni da essa provocati, nonché alle relative strategie di intervento possibili ed ai mezzi di lotta disponibili.

Art. 4.

Misure fitosanitarie nei focolai

1. All'interno della zona dichiarata «focolaio», area in cui è stata accertata ufficialmente la presenza di FD e si può ritenere tecnicamente possibile l'eradicazione della malattia, ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata deve essere immediatamente estirpata, senza necessità di analisi di conferma.

2. Il servizio fitosanitario competente può adottare ulteriori misure fitosanitarie ritenute idonee al fine di eradicare la malattia o di limitarne la diffusione, compreso l'obbligo della estirpazione dell'intero appezzamento infetto a il divieto di svolgere attività vivaistica.

Art. 5.

Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento

1. Si definisce «zona di insediamento» l'area in cui è stata comprovata la presenza di FD e del suo vettore Scaphodeus titanus e la malattia ha raggiunto una diffusione tale da non far ritenere possibile un'eventuale azione di eradicazione. Tale condizione è riconosciuta dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

2. Nelle zone di insediamento l'adozione delle misure di contenimento dell'organismo nocivo sono definite di volta in volta dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Art. 6.

Misure fitosanitarie nelle zone indenni

1. Nelle zone indenni da FD i servizi fitosanitari regionali possono adottare misure fitosanitarie a carattere obbligatorio per prevenire la diffusione della malattia e del suo vettore.

Art. 7.

Misure obbligatorie per l'attività vivaistica

1. I produttori di materiale di moltiplicazione della vite devono assicurare l'assenza di Scaphoideus titanus nei vigneti di piante madri per portinnesti di vite e nei barbatellai di propria competenza, mediante l'esecuzione di specifici trattamenti insetticidi secondo le indicazioni del servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Analoghi interventi devono essere attuati nei vigneti di piante madri per marze qualora siano ubicati in aree in cui è presente la malattia o su indicazione del servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

2. I servizi fitosanitari regionali effettuano annualmente monitoraggi sistematici al fine di accertare nei vigneti di piante madri per marze, nei vigneti di piante madri per portinnesti di vite e nei barbatellai dei territori di propria competenza la presenza di PD e del suo vettore.

3. Nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza di FD è obbligatorio procedere alla eliminazione delle piante infette e viene sospeso il prelievo del materiale di propagazione fino a quando i controlli in campo disposti dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio ne abbiano accertato l'assenza per due anni consecutivi.

Art. 8.

Misure finanziarie

1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo, sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale che le ha determinate.

2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno alle aziende vitivinicole e vivaistiche per le perdite derivanti dall'adozione delle misure imposte a termini del presente provvedimento.

Art. 9.

Inadempienze

1. In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti vengono denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

2. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 95

00A9090

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 giugno 2000.

Annullamento del decreto ministeriale 13 marzo 2000 concernente lo scioglimento della società cooperativa «Laser - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Taranto.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2000 con il quale è stato disposto ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento d'ufficio della cooperativa «Laser - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranto, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Massimo Perrone;

Vista la nota del 6 aprile 2000 con cui il suddetto commissario liquidatore comunicava che l'ente in questione era stato dichiarato fallito con sentenza del tribunale di Taranto in data 19 giugno 1998;

Ritenuto, conseguentemente, che la dichiarazione di fallimento rende indispensabile provvedere all'annullamento del predetto decreto ministeriale datato 13 marzo 2000;

Decreta:

Il decreto ministeriale 13 marzo 2000 con il quale la società cooperativa «Laser - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranto, alla via Dario Lupo n. 48, è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Massimo Perrone, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9085

DECRETO 13 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «La Concordia» a r.l., in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 6 febbraio 1980 la società cooperativa «La Concordia» a r.l., con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Mirella Ceci ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 817 del 9 febbraio 2000, con la quale il MLPS - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato e dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1971 - emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «La Concordia» a r.l., con sede in Roma, via Piacenza n. 22, costituita con rogito notaio dott. Paolo Castellino in data 6 settembre 1944 repertorio n. 58271, registro società n. 890/44, tribunale di Roma, BUSC n. 13340 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma 13 giugno 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A9084

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 giugno 2000.

Criteri per la presentazione e selezione dei progetti per interventi di miglioramenti della modalità e delle condizioni ambientali nei centri urbani con relativa individuazione delle risorse finanziarie utilizzabili.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, che ha stanziato risorse per la realizzazione di interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa al fine di migliorare la mobilità e le condizioni ambientali nei centri urbani;

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 204, con la quale è stata istituita la commissione di alta vigilanza preposta alla vigilanza sull'attuazione dei piani di intervento di cui alle leggi n. 910/1986 e n. 211/1992;

Vista la legge 27 febbraio 1998, n. 30, che all'art. 10 ha individuato ulteriori risorse per la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi della legge n. 211/1992 e ha modificato l'art. 1 della legge n. 211/1992;

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, che all'art. 13, comma 8, ha previsto la sostituzione delle parole «di massima» con la parola «definitiva» nell'art. 3, comma 1), lettera *a)*, della legge n. 211/1992;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, che all'art. 54, comma 1, ha autorizzato ulteriori limiti di impegno per la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992, come riportato nella tabella 3, punti 6 e 7, allegata alla stessa legge;

Considerando che il limite di impegno quindicennale autorizzato per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992, pari a lire 37.000 milioni a partire dal 2001 e lire 40.000 milioni a partire dal 2002, consente di attivare risorse, in considerazione degli attuali tassi, per un investimento globale di lire 767.000 milioni;

Considerando che il limite di impegno quindicennale autorizzato per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 10 della legge n. 211/1992, pari a lire 9.000 milioni a partire dal 2001 e lire 10.000 milioni a partire dal 2002, consente di attivare risorse, in considerazione degli attuali tassi, per un investimento globale di lire 189.000 milioni;

Ritenendo di dover procedere all'allocazione delle risorse in argomento;

Ritenendo, inoltre, necessario impartire delle direttive in merito alla presentazione delle istanze di finanziamento e delle relative documentazioni progettuali, stabilendo anche metodi e tempistiche relativamente alle procedure attuative del programma;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

Al fine di procedere al piano di riparto delle risorse di cui all'art. 54, comma 1, della legge n. 488/1999, finalizzate alla prosecuzione del programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge n. 211/1992, possono presentare istanza per la richiesta di finanziamento i soggetti di seguito individuati:

per le finalità di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992, i soggetti previsti dall'art. 1 della legge stessa e le aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico urbano, qualora delegati dai relativi enti locali;

per le finalità di cui all'art. 10 della legge n. 211/1992, i soggetti previsti dal comma 1 dello stesso art. 10.

Art. 2.

Presentazione delle istanze

Le istanze per la richiesta di finanziamento dovranno essere presentate al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione trasporti impianti fissi (T.I.F.) - entro centottanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Tali istanze dovranno essere corredate di quanto il suddetto ufficio richiederà con apposito provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Tale provvedimento fornirà anche specifiche direttive per disciplinare i casi in cui l'intervento proposto faccia riferimento ad una tecnologia innovativa, la cui individuazione richieda il ricorso ad una procedura di appalto-concorso secondo quanto previsto all'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e all'art. 20, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Nel caso in cui il costo dell'intervento oggetto di finanziamento superi l'ammontare di lire 400 miliardi, esso dovrà necessariamente essere suddiviso in lotti funzionali che verranno esaminati alla stregua di singoli interventi.

Qualora l'intervento interessi diversi soggetti il progetto è presentato unitamente all'accordo di programma che definisce le relative competenze così come previsto dall'art. 3 della citata legge n. 211/1992.

Art. 3.

Settori di intervento

Le istanze di cui all' art. 1 devono riguardare le seguenti tipologie di sistema:

per le finalità di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992, sistemi di trasporto a guida vincolata, così come previsto all'art. 1, comma 1, della legge n. 211/1992 e successive modificazioni di cui all'art. 10 della legge n. 30/1998 ed anche sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonché sistemi urbani di connessione quali ascensori, scale mobili, tappeti mobili, così come integrato dall'art. 50, comma 1, della legge n. 448/1998;

per le finalità di cui all'art. 10 della legge n. 211/1992, le tipologie di sistema previste nell'ambito dello stesso articolo.

Art. 4.

Disponibilità finanziarie e ripartizione risorse

Per le finalità di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 54 della legge n. 488/1999, sono stati autorizzati limiti di impegno quindicennali così ripartiti:

per le finalità di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992 lire 37.000 milioni a partire dal 2001 e lire 40.000 milioni a partire dal 2002;

per le finalità di cui all'art. 10 della legge n. 211/1992 lire 9.000 milioni a partire dal 2001 e lire 10.000 milioni a partire dal 2002.

L'ammontare complessivo degli investimenti attivabili attraverso le suddette risorse è da destinarsi in ragione dell'80% alle aree metropolitane e del 20% alle restanti aree del territorio nazionale.

Il contributo statale potrà essere concesso nella misura massima del 60% del costo dell'intervento, comprensivo di oneri.

Art. 5.

Pareri regionali sulla priorità d'intervento

I soggetti proponenti dovranno presentare alle rispettive regioni, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ita-

liana del presente decreto, una documentazione preliminare dell'intervento che intendono proporre, ciò affinché ciascuna amministrazione regionale possa nei successivi sessanta giorni esprimere delle priorità nell'ambito delle proposte ricadenti nel territorio di rispettiva pertinenza.

Ove il soggetto proponente non rispettasse tale obbligo la presentazione al Ministero dei trasporti e della navigazione dell'istanza di finanziamento verrà considerata non esaminabile.

Ove una regione non si esprimesse in merito a quanto di competenza, il Ministero dei trasporti e della navigazione valuterà le proposte anche in assenza di tale provvedimento.

Art. 6.

Procedura di assegnazione delle risorse e validità temporale della graduatoria di merito

Ai fini della valutazione delle istanze presentate e della definizione del piano di riparto delle risorse, le istanze di cui all'art. 1 sono sottoposte alla Commissione di alta vigilanza di cui all'art. 3 della legge n. 204/1995 che entro sessanta giorni dovrà completare la propria istruttoria presentando al Ministro dei trasporti e della navigazione due graduatorie di merito, una relativa alle risorse ex art. 9 e una relativa alle risorse ex art. 10.

La commissione di alta vigilanza dovrà definire i criteri in base ai quali gli interventi, oggetto di finanziamento, potranno essere inseriti nelle suddette graduatorie.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici trasmetterà al CIPE i conseguenti piani di riparto delle risorse per la successiva approvazione.

Le graduatorie rimarranno valide ai fini dell'allocazione delle eventuali risorse finanziarie la cui copertura venisse autorizzata con dispositivi di legge emanati entro il 31 dicembre 2000, ivi comprese quelle conseguenti a definanziamenti per mancato rispetto delle scadenze previste per l'avvio dell'utilizzazione dei fondi.

Ove prima di tali scadenze risultassero finanziati tutti i progetti in graduatoria si procederà con una nuova apertura dei termini.

Art. 7.

Criteri di valutazione dei progetti

Tutte le istanze pervenute verranno esaminate in via preliminare ai fini dell'ammissibilità in ragione dell'effettiva rispondenza dell'intervento alle esigenze di mobilità dell'area interessata dall'infrastruttura proposta.

Le istanze che avranno superato tale preliminare giudizio di ammissibilità saranno valutate in relazione ai seguenti aspetti ai fini delle predisposizione di una graduatoria utile per l'accesso ai contributi:

1) inserimento dell'intervento nell'ambito di un piano strategico di sistema dei trasporti dell'area territoriale o urbana interessata con particolare riferimento all'integrazione con altre infrastrutture esistenti o di programmata realizzazione (interconnessioni, effetto rete, ecc.), al completamento di interventi già finanziati per precedenti tratte funzionali e alla valorizzazione di interventi in corso di esecuzione; coerenza dell'intervento con gli strumenti urbanistici e pianificatori adottati o approvati e con gli obiettivi di qualità ambientale;

2) effetti dell'intervento in materia di risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO_2, riduzione dell'incidentalità, riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico.

In merito ciascun proponente dovrà impegnarsi ad effettuare una campagna di misure *ante* e *post operam* per una verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati;

3) benefici dell'intervento in materia di riequilibrio tra trasporto privato e trasporto pubblico e in ogni caso effetti misurabili sull'utilizzo globale del trasporto pubblico;

4) qualità della progettazione, dimostrazione della fattibilità tecnico-economica dell'intervento, benefici in merito alla sicurezza dell'infrastruttura proposta e dell'indotto globale;

5) eseguibilità per lotti funzionali da individuarsi in funzione delle disponibilità economiche;

6) attendibilità e coerenza dei tempi previsti per le varie fasi di realizzazione dell'opera (progettazione, approvazioni, appalto dei lavori, esecuzione);

7) qualità del piano finanziario nel quale siano esplicitate le quote di finanziamento non statale, le loro fonti e gli impegni dai quali esse derivano;

8) Analisi costi/benefici dalla quale risulti in particolare individuato il parametro £/passeggeri-km trasportato.

Art. 8.

Revoca dei finanziamenti

I tempi esposti dai soggetti attuatori per le varie fasi attuative dell'intervento (punto 6 art. 7) saranno considerati vincolanti, pena la revoca del finanziamento.

Roma, 16 giugno 2000

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

Il Ministro dei lavori pubblici
NESI

00A9089

DECRETO 19 giugno 2000.

Specifiche tecniche per l'attuazione del decreto interministeriale 770(TIF5)/211t del 16 giugno 2000 in merito alla allocazione delle risorse di cui alla legge n. 488 del 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE TRASPORTI AD IMPIANTI FISSI

D'INTESA CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE AREE URBANE E DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, che ha stanziato risorse per la realizzazione di interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa al fine di migliorare la mobilità e le condizioni ambientali nei centri urbani;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e del Ministro per i problemi delle aree urbane del 22 dicembre 1993 con il quale è stata definita la documentazione da trasmettere ai fini della valutabilità delle proposte di intervento presentate per la richiesta di finanziamento *ex lege* n. 211/1992;

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, che all'art. 13, comma 8, ha previsto la sostituzione delle parole «di massima» con la parola «definitiva» nell'art. 3, comma 1), lettera *a),* della legge n. 211/1992;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, che all'art. 54, comma 1, ha autorizzato ulteriori limiti di impegno per la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992, come riportato nella tabella 3, punti 6 e 7, allegata alla stessa legge;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 16 giugno 2000, n. 770 (TIF5) 211t con il quale sono state impartite direttive in merito all'allocazione delle risorse di cui alla legge n. 488/1999;

Visto che l'art. 2 del suddetto decreto dispone che l'istanza per la richiesta di finanziamento dovrà essere corredata di apposita documentazione indicata con provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri;

Decreta:

Art. 1.

Redazione e modalità di presentazione delle istanze

Le istanze per la richiesta di finanziamento ai sensi dell'art. 1 del decreto trasporti - LL.PP. n. 770(TIF5)/211t devono essere corredate:

a) delle delibere degli organi consiliari deputati ad esprimere la volontà dell'ente di appartenenza;

b) del progetto definitivo ai sensi delle norme vigenti;

c) di eventuali pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi da parte di altri soggetti interessati;

d) di quant'altro previsto all'art. 3 della legge n. 211/1992;

e) di quanto previsto all'art. 2 del decreto interministeriale 22 dicembre 1993, compresa la scheda di sintesi dell'intervento come modificata e riportata in allegato al presente decreto;

f) del piano urbano del traffico (PUT), completo di piano generale del traffico urbano (PGTU) coerente con la pianificazione di area vasta, nel quale siano indicati obiettivi strategici quantificati in materia di:

soddisfacimento fabbisogno di mobilità;

riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO_2;

riduzione dell'incidentalità;

qualità ambientale, compreso il rispetto delle norme in materia di inquinamento atmosferico e di rumore;

e sia esplicitato un quadro analitico di domanda-offerta di trasporto e un sistema di indicatori per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi.

Nel caso di appalto-concorso, come previsto all'art. 2 del decreto interministeriale trasporti - LL.PP. n. 770(TIF5)/211t, al punto *a)* deve intendersi:

progetto definitivo per l'infrastruttura e per le parti tecnologiche non innovative;

progetto preliminare e capitolato prestazionale per le parti relative a tecnologie innovative; per tali parti la valutazione economica deve essere elaborata, tra l'altro, sulla base dei costi di analoghe realizzazioni o sulla base di indagini di mercato effettuate presso ditte specializzate.

Art. 2.

Adempimenti successivi

I soggetti proponenti, allorché inseriti nella graduatoria utile per usufruire del finanziamento, dovranno produrre le documentazioni formali confermative che il Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri, unità di gestione TIF riterrà di richiedere.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale dell'unità di gestione trasporti ad impianti fissi del Ministero dei trasporti e della navigazione
GARGIULO

Il direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale del Ministero dei lavori pubblici
STORTO

ALLEGATO

L. 211/92: SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA art.	
Soggetto proponente	
Città principale	
Altri Comuni	
Regione	
Intervento proposto	
Altri enti interessati	
Accordo di programma	
Coerenza con strumenti di pianificazione e strumentazione urbanistica	

CARATTERISTICHE SOCIO ECONOMICHE DEL BACINO DI INFLUENZA DELLA LINEA		
Estensione	N. Comuni e/o N. Quartieri	Superficie
Popolazione		
Attività prevalenti	Tipo attività	N. addetti

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA MOBILITA' NEL BACINO DI INFLUENZA DELLA LINEA			
N. viaggi / giorno / abitante			
N. viaggi giornalieri			
N. viaggi ora di punta			
Ripartizione modale	Mezzo privato %	Mezzo pubblico %	Altro%
Distanza media di viaggio			

<table>
<tr><th colspan="5">SITUAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO ATTUALE NEL BACINO DI INFLUENZA DELLA LINEA</th></tr>
<tr><td>Passeggeri / anno</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Passeggeri Km / anno</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">Offerta di trasporto</td><td>Tipo di sistema</td><td>Km linea</td><td>Vetture Km</td><td>Posti offerti Km</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">CARATTERISTICHE DEL SISTEMA PROPOSTO</th></tr>
<tr><td colspan="2">Tipo di sistema</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Opera nuova
o completamento</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Lunghezza opera</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Lunghezza tratta funzionale
da finanziare</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>Lunghezza</td><td>N. stazioni</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tratte in galleria</td><td>profonda</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>superficiale</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Tratte in viadotto</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Tratte a raso</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Tratte in rilevato / trincea</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Lunghezza stazioni</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Pendenza max.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Raggio min.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">N. intersezioni a raso</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Composizione materiale
rotabile e numero di rotabili</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

PREVISIONI DI TRAFFICO PER IL SISTEMA PROPOSTO	
Domanda annuale	
Domanda giornaliera	
Domanda ora di punta	
Domanda ora di punta (direzione tratta max carico)	
Potenzialità pass / h / direzione	
Passeggeri Km / Km di linea (rif.to annuo)	
Distanziamento convogli	

INTEGRAZIONE CON SISTEMI DI TRASPORTO ESISTENTI

TEMPI PREVISTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA (gg)	

COSTO TRATTA FUNZIONALE RICHIESTA			
		Costo in Mld. (valore anno 2000)	% costo totale
Opere civili			
Espropri			
Impianti e attrezzature			
Materiale rotabile			
Progettazione D.L. - Collaudi			
Altri oneri (*)			
Costo totale			
IVA	10%		
	20%		
Totale compreso IVA			
Costo Totale / km			

ANALISI ECONOMICA	
V.A.N.	
S.R.I.E.	
Tasso di sconto	
I.E.	
£/passeggeri km trasportato (**)	

FONTI FINANZIARIE				
	Ente finanziatore		Ammontare cofinanz.	
	Pubblico	Privato	Pubblico	Privato
Cofinanziamento				
	Totale cofinanziamento			
Finanziamento richiesto	Ammontare Mld		% su costo totale	

(*) specificare le singole voci
(*) da riferire sia al costo di costruzione che al costo di gestione

00A9088

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, recante: «Disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali».

Il decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, recante: «Disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2000.

00A9179

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Rotary Distretto 2090 R.I. Corrado Dionigi ONLUS», in Pesaro.

Con decreto ministeriale del 7 giugno 2000 la «Fondazione Rotary Distretto 2090 R.I. Corrado Dionigi ONLUS», con sede in Pesaro, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 26 giugno 1998, repertorio n. 40324/10423, a rogito del notaio Angelo Colangeli.

00A9104

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, a carattere nazionale, dell'associazione «Figli di Gesù Sofferente», in Saronno.

Con decreto ministeriale del 7 giugno 2000, all'associazione «Figli di Gesù Sofferente», con sede in Saronno (Varese) - eretta in ente morale con decreto del presidente della giunta regione Lombardia n. 5/65046 del 13 marzo 1995 - è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a carattere nazionale e ne è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 23 dicembre 1999, repertorio n. 171525/26437, a rogito del notaio Alessio Michele Chiambretti.

00A9105

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Lefebvre D'Ovidio ONLUS», in Roma

Con decreto ministeriale 15 giugno 2000 è riconosciuta la personalità giuridica della «Fondazione Lefebvre D'Ovidio ONLUS» con sede in Roma, ed è approvato il relativo statuto, composto di dieci articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 7 ottobre 1999, a rogito del dott. Giuseppe Ramondelli, notaio in Roma, repertorio n. 57657.

00A9095

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 7 luglio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9483
Yen giapponese	101,86
Dracma greca	336,79
Corona danese	7,4630
Corona svedese	8,4310
Sterlina	0,62780
Corona norvegese	8,1730
Corona ceca	35,640
Lira cipriota	0,57458
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,13
Zloty polacco	4,0967
Tallero sloveno	207,6182
Franco svizzero	1,5458
Dollaro canadese	1,4070
Dollaro australiano	1,6130
Dollaro neozelandese	2,0685
Rand sudafricano	6,4911

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A9141

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio e variazione della denominazione della specialità medicinale per uso umano «Bergamon Ovuli».

Estratto decreto n. 612 del 1° giugno 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BERGAMON OVULI, con variazione della denominazione in «Bergagyn», nella confezione «10 mg capsule molli vaginali» 10 capsule molli vaginali, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9199 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: benzalconio cloruro;

titolare A.I.C.: Bergamon S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Farini, n 5, Roma, codice fiscale 04545381008;

A.I.C. n. 034775015 (in base 10) - 1157Z7 (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: r.p. Scherer - via Nettunense km 20,100 - Aprilia (Latina);

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993 classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della sanità - dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente

decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Bergamon S.r.l. titolare dell'A.I.C.

00A9094

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al valore ed al merito aeronautico

Sono concesse le seguenti medaglie al Valore Aeronautico al sottonotato personale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Tenente Colonnello AArn Pil. Campani Corrado nato a La Spezia il 27 luglio 1948:

«Capo Equipaggio di velivolo G222 impegnato nell'evacuazione dalla Somalia, sconvolta dalla guerra civile, di connazionali e di cittadini di altre nazioni, affrontava, scientemente, con slancio, determinazione e grande altruismo gravi rischi per sè e per il proprio equipaggio effettuando due missioni sull'aeroporto di Mogadiscio, teatro di scontri portando a salvamento ben 125 persone».

Cielo di Mogadiscio, 2-16 gennaio 1991

Magg. AArn Pil. Landini Luigi nato a Pistoia il 6 luglio 1951:

«Capo equipaggio di velivolo C130 impegnato nell'evacuazione dalla Somalia, sconvolta dalla guerra civile, di connazionali e di cittadini di altre nazioni, affrontava, scientemente, con slancio, determinazione e grande altruismo gravi rischi per sè e per il proprio equipaggio effettuando quattro missioni sull'aeroporto di Mogadiscio, teatro di scontri portando a salvamento ben 482 persone».

Cielo di Mogadiscio, 2-16 gennaio 1991

Capitano AArn Pil. Ciccione Luciano nato a Bari il 3 marzo 1954:

«Capo equipaggio di velivolo C130 impegnato nell'evacuazione dalla Somalia, sconvolta dalla guerra civile, di connazionali e di cittadini di altre nazioni, affrontava, scientemente, con slancio, determinazione e grande altruismo gravi rischi per sè e per il proprio equipaggio effettuando due missioni sull'aeroporto di Mogadiscio, teatro di scontri portando a salvamento ben 213 persone».

Cielo di Mogadiscio, 2-16 gennaio 1991

MEDAGLIA DI BRONZO

Capitano AArnn Pil. Venanzi Pietro nato a Roma il 16 dicembre 1962:

«Pilota responsabile della condotta di una missione di navigazione con elicottero monomotore, in fase di accelerazione dopo il decollo al verificarsi di una gravissima emergenza al motore che imponeva l'atterraggio immediato in autorotazione, nonostante l'estrema criticità delle condizioni in cui l'avaria si era improvvisamente manifestata, manteneva il controllo dello stesso dirigendolo prontamente verso l'unico luogo con adeguate caratteristiche di atterrabilità e privo di implicazioni per la sicurezza dell'operazione impostando l'unica difficile traiettoria praticabile e ponendo contestualmente in essere tutte le possibili azioni per tentare di risolvere la pericolosa situazione. La fulminea prontezza dimostrata nell'applicare le uniche azioni possibili e l'eccezionale abilità nell'eseguirle in circostanze estreme evitando parimenti l'impatto con vicinissimi ostacoli sia naturali che artificiali consentivano di ultimare l'atterraggio di emergenza senza danno alcuno per la popolazione, per l'unico passeggero a bordo oltre egli stesso e parimenti per l'elicottero a lui affidato.

Raro e limpido esempio di eccezionale capacità professionale, di coraggiosa determinazione e di assoluto attaccamento alla Forza armata».

Cielo di Carpi (Modena), 4 giugno 1995

Sono concesse le seguenti Medaglie di Bronzo al Merito Aeronautico al sottonotato personale:

Tenente Colonnello AArn Pil. Rossi Gilberto nato ad Ovaro (Udine) il 27 settembre 1950:

«Inviato in Kenya per dirigere e partecipare ad un'operazione di evacuazione di cittadini italiani dalla Somalia sconvolta dalla guerra civile, veniva successivamente incaricato di dirigere un'operazione di ben più ampie proporzioni sotto l'egida della Croce Rossa Internazionale. Nella circostanza, in carenza di comunicazioni, in situazione di guerriglia in atto sul territorio somalo ed in particolare sull'aeroporto di Mogadiscio riusciva ad organizzare le attività di soccorso in modo esemplare riuscendo a far portare a salvamento in Kenya ben 820 persone di oltre trenta diverse nazionalità».

Cielo di Mogadiscio, 2-16 gennaio 1991

Cap. AArnn Pil. Vida Alessandro nato a Gorizia il 27 aprile 1960;

Cap. AArnn Pil. Scoletta Massimo nato a Maglie (Lecce) il 25 marzo 1963;

M.llo 1ª Cl.Sc. EFV Morotti Giuliano nato a Camaiore (Lucca) il 12 gennaio 1937;

M.llo 2ª Cl. EFV Blandino Michele nato a Catania il 3 febbraio 1955;

M.llo 3ª Cl. EFV D'Andrea Agostino nato ad Avellino il 9 gennaio 1959:

«Membro di equipaggio di velivolo C130 impegnato nell'evacuazione dalla Somalia, sconvolta dalla guerra civile, di connazionali e di cittadini di altre nazionalità, partecipava con slancio e grande altruismo a quattro missioni sull'aeroporto di Mogadiscio, teatro di scontri, e contribuiva al salvataggio di ben 482 persone».

Cielo di Mogadiscio, 2-16 gennaio 1991

Cap. AArnn Pil. Piazza Enrico nato a Ferrara il 15 gennaio 1963;

S.Ten. AArnn Pil. Bono Mauro nato a Treviso il 3 ottobre 1965;

M.llo 1ª Cl.Sc. EFV Iozzi Piergiorgio nato a Colle di Val d'Elsa (Siena) il 28 luglio 1936;

M.llo 1ª Cl.Sc. EFV Viglierchio Mauro nato a Mondovì (Cuneo) il 17 marzo 1940;

M.llo 1ª Cl.Sc. EFV Ferrantini Domenico Graziano nato a Castiglione della Pescaia (Grosseto) il 15 marzo 1952:

«Membro di equipaggio di velivolo C130 impegnato nell'evacuazione dalla Somalia, sconvolta dalla guerra civile, di connazionali e di cittadini di altre nazionalità, partecipava con slancio e grande altruismo a due missioni sull'aeroporto di Mogadiscio, teatro di scontri, e contribuiva al salvataggio di ben 213 persone».

Cielo di Mogadiscio, 2-16 gennaio 1991

S.Ten. AArnn Pil. Rigliaco Marco nato a Napoli il 27 gennaio 1966;

M.llo 1ª Cl. EFV Bazzichi Eugenio nato a Camaiore (Lucca) il 9 luglio 1948;

M.llo 2ª CL. EFV Pantaleo Giuseppe nato a Lucca il 12 settembre 1957:

«Membro di equipaggio di velivolo G222 impegnato nell'evacuazione dalla Somalia, sconvolta dalla guerra civile, di connazionali e di cittadini di altre nazionalità, partecipava con slancio e grande altruismo a due missioni sull'aeroporto di Mogadiscio, teatro di scontri, e contribuiva al salvataggio di 125 persone».

Cielo di Mogadiscio, 2-16 gennaio 1991

00A9106

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della «Fondazione centro studi sulla civiltà del Tardo Medioevo», in San Miniato

Con decreto del Ministro per i beni culturali del 7 giugno 2000 è stata approvata la modifica dell'art. 2 del vigente statuto della «Fondazione centro studi sulla civiltà del Tardo Medioevo», con sede in San Miniato.

00A9093

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoca di decreti di conferimento di onorificenze O.M.R.I.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 2000 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1989, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al maresciallo magg. Antonino Antonucci.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, pag. 33, prima colonna, rigo n. 23 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 2000 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1993, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al sig. Giancarlo Bisci.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 7 settembre 1994, pag. 23, prima colonna, rigo n. 72 (elenco cavalieri del Ministero dell'interno).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 2000 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1996, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al sig. Paolo Bulleri.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 117 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, pag. 20, prima colonna, rigo n. 8 (elenco cavalieri del Ministero dell'interno).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 2000 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1992, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al ten. col. Luciano Favia.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1994, pag. 23, quarta colonna, rigo n. 46 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 2000 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1992, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al m.llo magg. Gerardo Freda.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1993, pag. 24, seconda colonna, rigo n. 29 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 2000 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1992, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al m.llo magg. Felice Fresolone.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1993, pag. 27, quarta colonna, rigo n. 53 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 2000 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1988, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al m.llo magg. Carmelo Iannello.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 80 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1989, pag. 28, seconda colonna, rigo n. 70 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 2000 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986. per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al ten. Giuseppe Ligas.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1987, pag. 21, terza colonna, rigo n. 65 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 2000 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1984. per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al ten. Giuseppe Multari.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 48 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 1986, pag. 19, quarta colonna, rigo n. 46 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 2000 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al m.llo magg. Savatore Multari.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1987, pag. 22, prima colonna, rigo n. 27 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 2000 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1990, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al m.llo magg. Vittorio Noce.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 73 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 1991, pag. 30, seconda colonna, rigo n. 9 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 2000 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1993, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al m.llo 1° cl. Giuseppe Scarano.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1995, pag. 26, quarta colonna, rigo n. 1 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 2000 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1985, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al m.llo magg. Adolfo Toma.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 1986, pag. 29, seconda colonna, rigo n. 60 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

00A9098

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della Winterthur Assicurazioni S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1585 del 27 giugno 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Winterthur Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:

Art. 21 (Nuova disciplina in materia di:

a) modalità di convocazione degli amministratori e dei sindaci: introduzione, in aggiunta alle competenze del presidente a tal fine, dell'inciso «o da chi ne fa le veci o comunque dietro richiesta di almeno due amministratori» in relazione all'individuazione degli ulteriori soggetti preposti ad attivare le convocazioni;

b) luoghi di riunione del consiglio di amministrazione: introduzione dell'inciso «in Italia e all'estero» in relazione alla possibilità di tenuta delle riunioni anche fuori dalla sede sociale;

c) modalità temporali di raduno del consiglio: introduzione dell'espressione «il consiglio si raduna, con periodicità almeno trimestrale», anche in relazione all'introdotto obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interessi;

d) modalità di comunicazione in relazione all'obbligo di informativa anche in presenza di particolari circostanze);

Art. 22 (Riformulazione dell'articolo «L'assemblea ordinaria eleggerà ogni triennio tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e stabilirà i loro emolumenti» in luogo della precedente previsione statutaria: «La società ha tre sindaci effettivi e due supplenti nominati per un triennio dall'assemblea che ne determina il compenso». Nuova disciplina in materia di:

a) scelta dei membri del collegio sindacale: criteri;

b) nomina del presidente del collegio sindacale: modalità;

c) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci).

00A9099

Modificazioni allo statuto della Fideuram Assicurazioni S.p.a., in Roma

Con provvedimento n. 1555 del 19 giugno 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Fideuram Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 30 marzo 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:

Art. 8 (Possibilità per il collegio sindacale, o almeno due dei suoi membri, di convocare l'Assemblea: modalità);

Art. 15 (Possibilità per il collegio sindacale, o almeno due dei suoi membri di convocare il consiglio di amministrazione: modalità);

Art. 17 (Obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società, con particolare riguardo alle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità);

Art. 19 (Attribuzioni, doveri e durata in carica del collegio sindacale. Nuova disciplina in materia di:

a) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;

b) determinazione del compenso annuo per i sindaci, della somma fissa spettante per ogni partecipazione alle adunanze, di eventuali diarie e del diritto ai rimborso delle spese sostenute).

00A9100

Modificazioni allo statuto della Quadrifoglio Vita S.p.a., in Bologna

Con provvedimento n. 01584 del 22 giugno 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Quadrifoglio Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 26 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:

Art. 9 (convocazione dell'assemblea da parte del collegio sindacale ai sensi dell'art. 151, comma 2, del decreto legislativo n. 158/1998);

Art. 10 (rinvio all'art. 17 dello statuto per le deliberazioni assembleari relative alla nomina del collegio sindacale);

Art. 13 (obbligo di informativa al collegio sindacale da parte degli amministratori ai sensi dell'art. 150, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, convocazione del consiglio di amministrazione da parte del collegio sindacale ai sensi dell'art. 151, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, introduzione della possibilità di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione in tele e videoconferenza);

Art. 17 (nuova disciplina del collegio sindacale: cause di ineleggibilità e decadenza, limiti al cumulo degli incarichi e nomina del presidente del collegio sindacale).

00A9101

Modificazioni allo statuto della Novara Vita S.p.a., in Novara

Con provvedimento n. 1580 del 22 giugno 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Novara Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 22 maggio 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:

Art. 5 (conversione in euro del capitale sociale);

Art. 9 (modifica del termine di convocazione dell'assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno qualora particolari esigenze lo richiedano);

Art. 15 (obbligo e modalità di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. Introduzione inoltre della possibilità che almeno due sindaci effettivi possano procedere alla convocazione del consiglio di amministrazione);

Art. 18 (introduzione della possibilità che almeno due sindaci effettivi possano procedere alla convocazione del comitato esecutivo);

Art. 22 (definizione delle cause di ineleggibilità, di decadenza e dei limiti al cumulo degli incarichi; determinazione del compenso annuo per i sindaci, nomina dei sindaci, ivi compresa quella del presidente del collegio sindacale).

00A9102

Modificazioni allo statuto della Noricum Vita S.p.a., in Bologna

Con provvedimento n. 01581 del 22 giugno 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Noricum Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 18 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:

Art. 9 (convocazione dell'assemblea da parte del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 151, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998);

Art. 10 (rinvio all'art. 17 dello statuto per le deliberazioni assembleari relative alla nomina del collegio sindacale);

Art. 13 (obbligo di informativa al collegio sindacale da parte degli amministratori ai sensi dell'art. 150, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, convocazione del consiglio di amministrazione da parte del collegio sindacale ai sensi dell'art. 151, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, introduzione della possibilità di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione in videoconferenza);

Art. 17 (nuova disciplina del Collegio sindacale: cause di ineleggibilità e decadenza, limiti al cumulo degli incarichi e nomina del Presidente del Collegio sindacale).

00A9103

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, dell'art. 3 della legge n. 158/1987, dell'art. 5 della legge n. 537/1993 e degli articoli 1 e 3 della legge n. 210/1998 si comunica che presso la facoltà di ingegneria di questa Università è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare I04C - Sistemi e tecnologie energetici, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di ingegneria - via Branze, 38 - Brescia (tel. 030/3715.486/7/8) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande potranno essere consegnate a mano oppure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine farà fede il timbro datario dell'ufficio postale accettante.

Nella predetta istanza gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il ricercatore è inquadrato in applicazione dell'art. 15 della legge n. 341/1990;

la data dalla quale presta servizio con l'attuale qualifica presso l'Università di appartenenza;

il regime di impegno, la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

00A9107

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ad estratti di decreti del Ministero della sanità concernenti la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali: «Eppy», «Visutensil», «Gammadin», «Antepsin» e «Zadipina». (Estratti pubblicati nei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - numeri 100, 107 e 112, rispettivamente del 2, 10 e 16 maggio 2000).

Negli estratti dei decreti citati in epigrafe, pubblicati nei suindicati numeri della *Gazzetta Ufficiale,* rispettivamente alle pagine 24 e 25 per il numero 100, e 20 e 19, per i numeri 107 e 112, nell'intestazione, sotto il titolo, dove è scritto: «Il dirigente del dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza», leggasi: «Il dirigente *dell'ufficio V* del dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza».

00A9110

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651159/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77